

Pubblicato il 16/07/2019

Sent. n. 1292/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dal [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so Vitt. Emanuele n. 143;

contro

Comune di Amalfi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Giordano, con domicilio eletto in Salerno, via S. Leonardo, 159 c/o avv. D'Orio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale:

- dell'ordinanza n. [omissis], a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica, Demanio Marittimo e Protezione Civile del Comune di Amalfi, avente ad oggetto la demolizione di opere edili;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di sopralluogo prot. [omissis];

quanto ai motivi aggiunti,

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento n. [omissis] del Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00 per la mancata demolizione delle opere di cui all'ingiunzione n. [omissis];

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di inottemperanza prot. n. [omissis] del Responsabile della Polizia Municipale di Amalfi, non notificato al ricorrente; nonché per la sospensione

- dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], prot. n. [omissis], gravata con il ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi in persona del Sindaco p.t.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato [omissis], quale comproprietario *pro indiviso* di un immobile, con annesso terreno, sito in Amalfi, [omissis], contraddistinto in catasto al [omissis],

insistenti in zona territoriale 3 “*Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo*” del Piano Urbanistico Territoriale per la Penisola “*Sorrentino – Amalfitana*” (cd. P.U.T.) di cui alla L.R.C. n. 35/87, oltre che in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale ex D.lgs. n. 42/2004, ha impugnato l’ordinanza in epigrafe indicata, avente ad oggetto la demolizione, ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 ed art. 167 D.lgs. n. 42/2004, delle opere edilizie appresso indicate, in quanto realizzate *sine titulo*:

a- demolizione della parete sud del locale deposito insistente al piano terra, precedentemente oggetto di ripristino (ordinanza n. 119/2008);

b- installazione in luogo della parete demolita di cui al precedente punto, di un infisso avvolgibile in pvc delle dimensioni di circa mt 3,60 x mt 2,40;

c- posizionamento sul terrazzamento agricolo antistante il piano terra, di un tavolato in legno poggiato direttamente sul terreno, avente forma rettangolare delle dimensioni di circa mt 4,00 x mt 3,70, adibito a solarium;

d- realizzazione, nella medesima area, di un forno-barbecue in muratura;

e- realizzazione, in aderenza del preesistente terrazzo pertinenziale del primo piano, di un ulteriore terrazzo delle dimensioni di circa mt 4,80 x mt 3,00, costituito da struttura portante in travi e tavole di legno, con sovrapposto massetto in cls, rifinito con pavimentazione e ringhiera protettiva lungo i bordi;

f- realizzazione di un locale tecnologico, nell'area sottostante il terrazzo di cui al precedente punto, di cui alle dimensioni di circa mt 2,60 x mt 2,90 x mt 2,50 di altezza, chiuso su due lati da infissi avvolgibili in pvc delle rispettive dimensioni pari a mt 2,90 x mt 2,50 e mt 2,60 x mt 2,50, inoltre gli altri due lati risultavano costituiti dai preesistenti muri di contenimento della preesistente e sovrastante scala esterna di collegamento tra il piano terra ed il primo piano;

g- installazione, sul preesistente terrazzo pertinenziale del primo piano, di una tenda da sole costituita da struttura portante in alluminio e sovrastante telone delle dimensioni di circa mt 4,00 x mt 3,00 x mt 3,00 di altezza circa;

h- realizzazione, sul terrazzamento agricolo limitrofo al primo piano, di un pergolato in pali di castagno infissi nel terreno, delle dimensioni pari a mt 12,00 x mt 3,00 x mt 2,40 di altezza, interamente coperto da incannucciate;

i- installazione nella sottostante area di un tavolato in legno poggiato direttamente sul terreno delle dimensioni pari a mt 8,00 x mt 3,00, il tutto attrezzato con tavoli e sedie da giardino ed impianto elettrico”.

2. Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza gravata sarebbe illegittima in considerazione dei motivi di diritto appresso sintetizzati.

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 10, 22, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI”.

Diversamente da quanto ritenuto dal comune, le opere oggetto di demolizione non avrebbero necessitato del preventivo rilascio di un titolo edilizio giacché non determinerebbero alcun aumento di superficie ovvero di volume rispetto all’immobile preesistente, trattandosi, piuttosto, di mere opere di arredo e completamento dell’area cortilizia esterna a quest’ultimo.

Tali interventi, non determinando aumento del carico urbanistico né variazione di alcun parametro edilizio, sarebbero qualificabili in termini di “manutenzione ordinaria”, ex art. 3, comma 1, sub a) del D.P.R. 380/01 e, come tali, rientrerebbero nella cd. “*attività edilizia libera*” di cui al successivo art. 6 citato D.P.R., comportante la mera presentazione di una C.I.L.A., in mancanza della quale il comune avrebbe potuto, al più, irrogare una mera sanzione pecuniaria (comma 7 del citato art. 6) ma non anche ripristinatoria/acquisitiva, quale quella imposta (art. 31 citato D.P.R.).

“II. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. 241/2010”;

“III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 27, 31, 36 E 37 DEL D P R. 380/01. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTRIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PRESUPPOSTI”.

Il comune avrebbe esercitato il potere sanzionatorio senza garantire la necessaria partecipazione endo-procedimentale da parte del diretto interessato nonché senza previamente valutare la sanabilità degli abusi.

“IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 31, 2° COMMA, DEL D.P.R. 6.6.2001, N. 380. INCOMPETENZA”.
L'ordinanza sarebbe stata adottata da un soggetto incompetente in quanto privo delle funzioni dirigenziali.

3. Il comune di Amalfi ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive.

4. Con successivo ricorso, tempestivamente notificato e depositato, [omissis] ha, inoltre, impugnato il provvedimento n. [omissis] con cui il Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001, gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00 stante l'inottemperanza all'ordinanza ingiunzione n. 28/2015.

5. Il ricorrente ha, altresì, chiesto la sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione impugnato con il ricorso principale.

6. Il gravame per motivi aggiunti risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA ISTRUTTORIA”.

In epoca successiva alla notifica dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] e, precisamente, in data 10 novembre 2015, il ricorrente ha depositato tre istanze di accertamento di conformità ex art. 36 e 37 del D.P.R. 380/01 (prot. n. 11710, 11711 e 11712) in pendenza della cui istruttoria il comune non avrebbe potuto comminare la sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del citato D.P.R.

“II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 380/01, COME MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA ISTRUTTORIA”;

“III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGG. DELLA L. 241/90”.

Il comune di Amalfi non avrebbe potuto comminare la sanzione pecuniaria introdotta dal D.L. n. 133/2014, conv. in 1. N. 164/2014 - che ha inserito il comma 4 bis nell'art. 31 D.P.R. n. 80/01 - in quanto le opere in contestazione sarebbero state realizzate in epoca antecedente l'entrata in vigore della normativa in questione.

Inoltre, l'irrogazione della sanzione nella misura massima di € 20.000,00 risulterebbe immotivata, del tutto sproporzionata rispetto all'entità degli abusi ed inoltre violativa delle necessarie garanzie partecipative endo-procedimentali che, ove attivate, avrebbero consentito al ricorrente di rappresentare la pendenza delle pratiche di sanatoria, ritenute ostantive all'esercizio del potere sanzionatorio.

“IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 31/2017 E DELL'ALLEGATO I (O A). ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE”.

Le opere oggetto dell'impugnata ordinanza di demolizione del 26 agosto 2015, in forza del D.P.R. n. 31/2017, sarebbero state escluse dal novero di quelle suscettibili del preventivo rilascio della cd. autorizzazione paesaggistica.

Per effetto dell'entrata in vigore di siffatta normativa regolamentare, il comune non potrebbe ingiungere, *ex novo*, la demolizione di interventi edilizi analoghi a quelli realizzati dal ricorrente e, quindi, *a fortiori*, non potrebbe sanzionare, in via pecuniaria, la mancata ottemperanza ad un provvedimento ripristinatorio in precedenza già adottato.

6.1 Il provvedimento n. [omissis] sarebbe, inoltre, viziato dagli stessi vizi di legittimità che inficerebbero l'ordinanza di demolizione, gravata con il ricorso principale (cd. Illegittimità derivata).

7. All'esito dell'udienza camerale del 21 febbraio 2018, il Tribunale, rilevata l'opportunità di mantenere la *res adhuc integra* nelle more della trattazione, nel merito, del giudizio e tenuto, altresì, conto della *“non rilevante entità degli abusi, nella specie, sanzionati”*, ha sospeso l'efficacia di tutti i provvedimenti oggetto di gravame.

8. In occasione della pubblica udienza del 5 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il ricorso principale è, in parte, fondato, nei termini e per le ragioni appresso illustrate.

10. L'obiezione principale su cui si fonda l'intero gravame - in disparte le censure di carattere formale e procedimentale su cui si intratterrà innanzi - coincide con quella secondo cui le opere oggetto di demolizione rientrerebbero nella cd. "attività edilizia libera" prevista dall'art. 3 comma 1, sub a) del D.P.R. 380/01 in quanto "interventi di manutenzione ordinaria", realizzabili "senza alcun titolo abilitativo", ai sensi del successivo art. 6 citato D.P.R., ovvero, eventualmente, previa presentazione di una mera C.I.L.A., ai sensi del successivo art. 6 bis, in mancanza della quale il comune avrebbe potuto, al più, irrogare una mera sanzione pecuniaria (comma 7 del citato art. 6) ma non anche ripristinatoria/acquisitiva, quale quella imposta.

10.1 Siffatta censura è condivisa dal Collegio avuto riguardo soltanto a talune delle opere edilizie oggetto dell'impugnata ordinanza di demolizione e, più precisamente, a quelle testualmente appresso trascritte:

"c- Posizionamento sul terrazzamento agricolo antistante il piano terra, di un tavolato in legno poggiato direttamente sul terreno, avente forma rettangolare delle dimensioni di circa mt 4,00 x mt 3,70, adibito a solarium";

"d- realizzazione, nella medesima area, di un forno - barbeque in muratura";

"g- installazione, sul preesistente terrazzo pertinenziale del primo piano, di una tenda da sole costituita da struttura portante in alluminio e sovrastante telone delle dimensioni di circa mt 4,00 x mt 3,00 x mt 3,00 di altezza circa";

"h- realizzazione, sul terrazzamento agricolo limitrofo al primo piano, di un pergolato in pali di castagno infissi nel terreno, delle dimensioni pari a mt 12,00 x mt 3,00 x mt 2,40 di altezza, interamente coperto da incannuciate";

"i- installazione nella sottostante area di un tavolato in legno poggiato direttamente sul terreno delle dimensioni pari a mt 8,00 x mt 3,00, il tutto attrezzato con tavoli e sedie da giardino ed impianto elettrico".

10.2 Trattasi, invero, di opere del tutto precarie, facilmente rimuovibili, funzionali a soddisfare esigenze transitorie del ricorrente oltre che inidonee, per caratteristiche costruttive e dimensionali, a determinare aumenti di superficie ovvero volumetrici e, men che meno, ad aggravare il carico urbanistico preesistente.

10.3 L'attività edilizia in questione rientra, quindi, per come dedotto in ricorso, nell'ambito della cd. attività "libera", a fronte della quale avrebbe dovuto presentarsi una mera comunicazione di inizio lavori (art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001), in assenza della quale il comune non avrebbe potuto comminare - così come è, invece, avvenuto - la grave sanzione demolitoria-acquisitiva di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001.

10.4 Né l'irrogazione di siffatta sanzione può essere giustificata dall'insistenza dell'area oggetto degli interventi sopra indicati nella zona territoriale 3 "Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo" del Piano Urbanistico Territoriale per la Penisola "Sorrentino - Amalfitana" (cd. P.U.T.) di cui alla L.R.C. n. 35/87, oltre che in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale ex D.lgs. n. 42/2004.

10.5 Ed invero le opere sopra elencate, non determinando la creazione di superfici ovvero volumi ulteriori rispetto a quelli preesistenti, non sembrano porsi in contrasto con il divieto di "ulteriore edificazione" imposto nella cd. Zona territoriale 3 del P.U.T, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R.C. n. 35/87.

10.6 Quanto poi all'incidenza del cd. Vincolo paesaggistico-ambientale di cui al D.lgs. n. 42/2004, le caratteristiche costruttive e la destinazione funzionale delle opere sopra descritte sono tali, ad avviso del Collegio, da consentirne l'inquadramento nell'ambito di quegli "interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici" per i quali il legislatore, giusta il disposto di cui all'art. 149 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004, ha espressamente previsto l'esonero dal preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per come recentemente meglio specificato nell'allegato 1 del D.P.R. n. 31/2017 di approvazione del "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

11. Le censure sopra scrutinate, sostanzialmente tese a contestare la coerenza tra il potere sanzionatorio, esercitato dal comune ai sensi degli artt. 31 D.P.R. n. 380/2001 e 167 D.P.R. n. 42/2004, e la natura delle opere edilizie accertate, risultano, invece, infondate ove riferite a quella parte del provvedimento con cui si ordina la demolizione delle opere edilizie appresso descritte:

“a- demolizione della parete sud del locale deposito insistente al piano terra, precedentemente oggetto di ripristino (ordinanza n. 119/2008)”;

“b- installazione in luogo della parete demolita di cui al precedente punto, di un infisso avvolgibile in pvc delle dimensioni di circa mt 3,60 x mt 2,40”;

“e- realizzazione, in aderenza del preesistente terrazzo pertinenziale del primo piano, di un ulteriore terrazzo delle dimensioni di circa mt 4,80 x mt 3,00, costituito da struttura portante in travi e tavole di legno, con sovrapposto massetto in cls, rifinito con pavimentazione e ringhiera protettiva lungo i bordi”;

“f- realizzazione di un locale tecnologico, nell'area sottostante il terrazzo di cui al precedente punto, di cui alle dimensioni di circa mt 2,60 x mt 2,90 x mt 2,50 di altezza, chiuso su due lati da infissi avvolgibili in pvc delle rispettive dimensioni pari a mt 2,90 x mt 2,50 e mt 2,60 x mt 2,50, inoltre gli altri due lati risultavano costituiti dai preesistenti muri di contenimento della preesistente e sovrastante scala esterna di collegamento tra il piano terra ed il primo piano”;

12. Trattasi, invero, di opere che - sia singolarmente quanto unitariamente considerate - comportano aumento di superficie e di cubatura, con conseguente aggravio del carico urbanistico, oltre che alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici.

12.1 Siffatte opere, lungi dal rientrare nell'ambito della cd. *“Attività edilizia libera”* di cui agli artt. 3, comma 1, lettera a) e 6 D.P.R. n. 380/2001, avrebbero, dunque, necessitato del preventivo rilascio di un *“titolo abilitativo”*, in assenza del quale l'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio di cui all'art. 31 del citato D.P.R., da parte del comune di Amalfi, risulta del tutto legittimo.

12.2 Ciò anche in considerazione dell'evidente impatto paesaggistico-ambientale delle opere in questione, ricadenti in area vincolata ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.

Un impatto che non consente di qualificare le opere *de quibus* quali interventi non suscettibili di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 D.lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017, così rendendo doverosa l'imposizione della più grave delle sanzioni ripristinatorie secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001 (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 01/02/2019, n.530; sez. III, 04/01/2019, n.56; sez. III, 28/11/2018, n.6897).

13. Sono infondate, poi, le censure tese a contestare tanto la competenza della persona fisica firmataria del provvedimento sanzionatorio, asseritamente priva della qualifica dirigenziale, quanto la completezza dell'istruttoria sotto il profilo della frustrazione delle garanzie partecipative nonché della mancata valutazione circa l'eventuale sanabilità degli abusi.

13.1 Ed invero, l'ordinanza gravata risulta sottoscritta dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Amalfi e, quindi, da un soggetto che si presume titolare del potere sanzionatorio esercitato, salvo prova del contrario, nella specie non fornita dal ricorrente.

13.2 Inoltre, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, l'ordinanza di demolizione, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, costituisce un atto dovuto e vincolato, la cui adozione prescinde dal preventivo accertamento dei presupposti per la sanatoria, essendo quest'ultima rimessa alla successiva ed eventuale iniziativa del soggetto direttamente interessato (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 11.06.2019, n. 971).

13.3 Ed ancora, l'eventuale frustrazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 e ss. l. n. 241/90 non ha alcuna portata invalidante proprio in considerazione del carattere dovuto e vincolato del potere sanzionatorio in questione (art. 21 *octies* l. n. 241/90; cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 28/03/2019, n.2052; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 08/04/2019, n.1917; Consiglio di Stato sez. IV, 12/10/2016, n.4204; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 09/04/2015, n. 620; Cons. Stato, Sez. V, 7.7.2014, n. 3438; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666; T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499; T.A.R. Campania -Napoli, Sez. III 10.10.2014 n. 5285).

14. Passando poi allo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione pecuniaria dell'importo di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001, il Collegio ne rileva l'infondatezza.

15. Innanzitutto, per come evincibile dalla documentazione versata in giudizio dall'amministrazione in data 21.02.2018, a fronte delle istanze di sanatoria presentate dal ricorrente in epoca successiva alla notifica dell'ordinanza di demolizione (prot. n. [omissis]), e precisamente in data 10.11.2015, il comune, con nota prot. n. [omissis], ha tempestivamente rilevato l'esistenza di gravi lacune documentali che non ne consentivano lo scrutinio, al punto da sospendere i relativi procedimenti.

15.1 Costituiva, quindi, onere del [omissis] provvedere all'integrazione della documentazione richiesta dal comune, dovendosi altrimenti ritenere formato il silenzio-rigetto sulle istanze in questione, giusta il disposto di cui all'art. 36, comma 3, DPR n. 380/2001 a norma del quale "*Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata*".

15.2 L'epilogo di siffatte istanze ha, quindi, legittimato il comune, accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. [omissis], ad irrogare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001, per come introdotta dall'articolo 17, comma 1, lettera q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164.

15.3 Ciò in quanto, avuto riguardo all'operatività, *ratione temporis*, della fattispecie sanzionatoria in questione, la condotta sanzionata non coincide, per come preteso dal ricorrente, con la realizzazione degli abusi edilizi - così da essere rilevante l'epoca di realizzazione degli stessi - quanto piuttosto con l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, peraltro nella specie adottata in data 26 agosto 2015 e, quindi, in epoca successiva rispetto all'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164.

16. Risultano, inoltre, infondate le censure tese a contestare la quantificazione della sanzione *de qua*, doverosamente irrogata nella misura massima di € 20.000,00, stante l'insistenza delle opere abusive descritte al capo 11 della presente decisione in zona vincolata ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ciò in attuazione a quanto previsto dal citato comma 4 bis dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001 a norma del quale "*La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima*".

17. In conclusione, il ricorso principale è, in parte, fondato, con conseguente annullamento dell'ordinanza n. [omissis] avuto esclusivo riguardo alla parte in cui si ingiunge la demolizione delle opere meglio descritte al capo 10.1 della presente decisione, restando confermate le ulteriori statuizioni demolitorie.

17. Il ricorso per motivi aggiunti è, invece, infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.

18. Le spese, tenuto conto della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato con motivi aggiunti:

- accoglie, in parte, il ricorso principale e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 28/2015 del 26 agosto 2015, prot. n. 8640, avuto esclusivo riguardo alla parte in cui si ingiunge la demolizione delle opere meglio descritte al capo 10.1 della presente decisione, restando confermate le ulteriori statuizioni demolitorie.

- respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO